SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 299**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 406.

Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Ministro dell'ambiente promuove iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonché ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.

Art. 2.

1. I diplomi di benemerenza sono di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente.

Art. 3.

1. La medaglia ai benemeriti dell'ambiente, del diametro di 33 millimetri, porta impresso sul «verso» il simbolo della «REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'AMBIENTE» e sul *recto* un ramo fronzuto stilizzato, circondato dalla dicitura «AI BENEMERITI DELL'AMBIENTE».

2. La medaglia è sostenuta da un nastro largo 36 mm di colore verde, con due filettini laterali larghi 6 mm di colore azzurro.

3. Le medaglie ed il nastro sono raffigurati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

2. Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.

Art. 5.

1. Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra devono essere inviate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto, entro il 30 ottobre di ciascun anno, accompagnate da una relazione che illustri l'attività svolta dal soggetto designato, i suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale.

Art. 6.

1. Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e da associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute.

2. I riconoscimenti in esame possono altresì essere attribuiti di propria iniziativa dal Ministro dell'ambiente, previo parere della commissione di cui all'art. 7.

Art. 7.

1. Le proposte sono valutate, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente, o per sua delega dal Sottosegretario, e la cui composizione viene determinata dallo stesso Ministro che nomina altresì i componenti, chiamando a farne parte anche esperti della materia eventualmente estranei all'amministrazione.

2. Su ciascuna proposta riferisce un membro della commissione, designato quale relatore dal presidente. Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti e non meno della metà dei membri permanenti.

3. I componenti estranei al Ministero dell'ambiente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 16

ALLEGATO

AI BENEMERITI DELL'AMBIENTE

REPUBBLICA ITALIANA

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AMBIENTE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è così formulato: «Il Ministro compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti in talune materie. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

89G0481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1989.

Attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, al fine di avviare la rivalutazione delle pensioni conseguite con un'anzianità contributiva superiore a settecentottanta settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990, le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1989, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le quali sono state conseguite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a settecentottantuno, sono maggiorate mensilmente nella misura di L. 2.500 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione.

2. L'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma 1, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dalla maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1.

3. Agli effetti di cui ai commi 1 e 2, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

4. Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 assorbono, se percepita, la maggiorazione di cui all'art. 14-*quater*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sono ridotti, per le pensioni ai superstiti, in proporzione alle aliquote di riversibilità.

5. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1989, inferiore a L. 50.000 mensili, con riassorbimento della maggiorazione di cui all'art. 14-*quater*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, se percepita.

Art. 2.

1. Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984, è fissato in:

a) L. 13.157.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;

b) L. 13.725.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;

c) L. 14.419.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;

d) L. 15.716.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;

e) L. 17.593.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;

f) L. 18.918.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;

g) L. 20.066.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

h) L. 22.178.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

i) L. 23.113.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

l) L. 24.235.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

m) L. 26.035.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

n) L. 27.705.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

o) L. 29.457.000, per le pensioni avente decorrenza compresa nell'anno 1983;

p) L. 30.321.000, per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

2. Per le pensioni di cui al comma 1 si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione.

3. La differenza fra l'importo determinato in base ai commi 1 e 2, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, con assorbimento di quanto eventualmente corrisposto a norma dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e l'importo della pensione effettivamente percepita dall'interessato al momento della domanda viene corrisposta nel limite del 60 per cento del suo ammontare con effetto dal 1° gennaio 1990 o dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, se posteriore al 30 giugno 1990.

4. Le disposizioni predette si applicano anche ai supplementi di pensione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, liquidati con decorrenza successiva alla data del 31 maggio 1981.

5. Agli effetti di cui al presente articolo per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto, determinati in lire 300 miliardi a decorrere dal 1990, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e vi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 3660 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1990 e corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5852

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 novembre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1989, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati» al tasso d'interesse del 10,70% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 22 novembre 1989 e scadenza il 22 novembre 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 22 novembre 1994 al valore previsto dal successivo art. 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 10,70% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1990 e sino al 1994. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lire/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 22 novembre di ciascun anno dal 1990 al 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale

dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, deisgnata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0.25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 22 al 23 novembre 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 23 novembre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1.30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

Il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 20 novembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 21 novembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane: ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul *Consiglio di Stato*, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1989
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 347

89A5858

DECRETO 20 novembre 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 29 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte *in bilancio*, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 29 novembre 1989, scadenza il 5 dicembre 1990 e frutta un interesse per l'intero periodo di trecentosettantuno giorni, non superiore al 12,10%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al Regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 5 dicembre 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 5 dicembre 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 3 dicembre 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 3 dicembre 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o piu valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,10% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola afferta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massino di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 24 novembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,10%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 29 novembre 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 novembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 29 novembre 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 24 novembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 27 novembre 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dall'apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Ammministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro 32 Tesoro, foglio n. 161

89A5859

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 febbraio, 1 e 13 giugno e 21 marzo 1989 de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Viste le lettere in data 11 luglio 1989, n. 922518 e n. 922519, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:

1) tariffa n. 31-FB 0% - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa n. 31-FCB 0% - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

6) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 1), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

7) tariffa n. 31-FB (3%) - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus);

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa n. 31-FCB (3%) - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 7);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

12) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui al punto 7), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

13) tabella ausiliaria n. 3 da applicare alla tariffa 21-FA — assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facoltà di anticipazioni quinquennali — in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 27 settembre 1988.

Art. 2.

La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A5863

DECRETO 20 dicembre 1989.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Flaminia, in Rimini.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 2 maggio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Immobiliare Flaminia, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1985 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario;

Vista l'istanza in data 12 settembre 1989, con la quale il commissario dott. Dino Catapane avendo portato a compimento tutte le operazioni di chiusura ai sensi dell'art. 118 legge fallimentare e dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Flaminia;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Immobiliare Flaminia, con sede in Rimini, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5903

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 luglio 1989.

Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, concernente: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime»;

Visto il comma 1 dell'art. 10 delle citate disposizioni, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze la potestà di fissare criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del mare territoriale, nonché il comma 8 con il quale sono abrogate le norme del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice medesimo ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni dello stesso articolo;

Visto il comma 5 del medesimo art. 10 il quale prevede che la prima applicazione di tali criteri avrà effetto dal 1° gennaio 1989.

Considerata l'opportunità di adottare criteri i quali consentano lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla base di parametri oggettivi ed, in linea di principio, applicabili uniformemente su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio 1989, n. 160, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con effetto dal 1° gennaio 1989, nelle seguenti misure:

a) L. 1.600 per ogni metro quadrato di area scoperta;

b) L. 3.000 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di facile rimozione;

c) L. 3.600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di difficile rimozione.

2. Alle misure di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente si aggiungono, per la parte degli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7, rispetto al piano di campagna, L. 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 10.000, oltre alla misura di cui al precedente comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

3. Per le concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, nelle seguenti misure:

a) L. 1.600 per metro quadrato fino ad una estensione di 1.000 metri quadrati;

b) L. 1.250 per metro quadrato per l'area eccedente i 1.000 metri quadrati fino al limite di 2.000 metri quadrati;

c) L. 1.000 per metro quadrato per l'area eccedente i 2.000 metri quadrati, fino al limite di 3.000 metri quadrati;

d) L. 750 per metro quadrato per l'area eccedente i 3.000 metri quadrati, fino al limite di 5.000 metri quadrati;

e) L. 500 per metro quadrato per l'area eccedente i 5.000 metri quadrati.

Art. 2.

1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione sono determinati in L. 3.600 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte L. 6.000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L. 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per la parte relativa al volume e per le annualità stabilite dall'autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art. 5.

3. Analoga riduzione sarà accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.

Art. 3.

1. La domanda di concessione e/o di rinnovazione di cui all'art. 6 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta ed area coperta nonché la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la volumetria fino a quota ± metri 2,7 dal piano di campagna e oltre tale quota.

Art. 4.

1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d'acqua, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dai precedenti articoli.

Art. 5.

1. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 6.

1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni, nónché quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dai precedenti articoli: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.

Art. 7.

1. I canoni disciplinati dal presente decreto sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo.

Art. 8.

1. Per la determinazione della misura dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali non può farsi riferimento ai parametri indicati nel presente decreto, sarà provveduto con tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo d'intesa con il competente intendente di finanza.

2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 9.

1. Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire cinquecentomila.

Art. 10.

1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione, salvo che per gli immobili in uso governativo.

Art. 11.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989, esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1989

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1989
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 209

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 77/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1989, e il seguente:

«Art. 10. — 1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'art. 39 del codice della navigazione, all'art. 37 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso programmato di inflazione.

7. Oltre a quanto previsto dal comma primo, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto».

89A5888

DECRETO 15 dicembre 1989.

Proroga del decreto ministeriale 10 luglio 1989 concernente «Modalità di pagamento della tassa di stazionamento delle unità di diporto».

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;

Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1989, con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/89 sino al 31 dicembre 1989;

Considerato che le norme regolamentari definitive previste dal citato art. 17 non possono essere emanate entro la fine del corrente anno a causa dei tempi tecnici necessari per ottenere il parere da parte dei Ministeri concertanti, nonché quello obbligatorio da parte del Consiglio di Stato;

Ritenuta pertanto l'opportunità e l'urgenza di prorogare la validità del predetto decreto 10 luglio 1989 sino all'emanazione delle citate norme regolamentari e comunque sino al 30 settembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 1989 relativo alle modalità di pagamento della tassa di stazionamento è prorogata sino all'emanazione delle norme regolamentari previste dall'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

Le disposizioni contenute nel decreto 10 luglio 1989 continuano pertanto ad applicarsi per quanto non disciplinato dal presente decreto.

Art. 2.

Il versamento della tassa di cui sopra deve essere effettuato:

per le imbarcazioni e le navi da diporto in un'unica soluzione per l'intero anno solare;

per le imbarcazioni e le navi da diporto di prima iscrizione per tanti dodicesimi della tassa annuale quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione compreso al dicembre dello stesso anno;

per i natanti da diporto per un importo minimo di quattro mesi decorrenti dalla data risultante dal bollettino di conto corrente postale attestante l'effettuato versamento della tassa.

Per le unità da diporto per le quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stata già versata la tassa di circolazione o di stazionamento secondo la precedente normativa, non è dovuto alcun ulteriore tributo sino alla scadenza della tassa già versata.

La tassa di stazionamento è liquidata dal contribuente interessato e dallo stesso corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 21524004 intestato a: «Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma». Nella causale del versamento nonché sul retro della «ricevuta» che rimane al contribuente deve essere riportata la seguente dizione: «Tassa di stazionamento - Legge n. 171/89 - anno ..... (per le imbarcazioni e le navi)/ dal .... al .... (per i natanti)». Devono altresì essere indicati: per le imbarcazioni e le navi gli elementi di identificazione dell'unità (numero e sigla dell'ufficio di iscrizione, lunghezza fuoritutto espressa in centimetri) nonché se trattasi di unità a vela, a motore o a vela con motore ausiliario; per i natanti il modello, la ditta costruttrice, la lunghezza fuorituttto espressa in centimetri nonché se trattasi di natante a motore o a vela con motore ausiliario.

La ricevuta di pagamento deve essere tenuta a bordo dell'unità in originale o in copia autenticata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1989

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

89A5904

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 dicembre 1989.

Proroga dei termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici delle ricerche e le relative attività di formazione professionale afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la bioelettronica finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1989), concernente la pubblicazione degli oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione professionale afferenti al Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie per la bioelettronica, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Considerato l'interesse della pubblica amministrazione alla più larga partecipazione dei soggetti previsti dalla citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, per lo sviluppo integrale degli oggetti di ricerca definiti;

Dispone:

I termini per la presentazione delle offerte concernenti gli oggetti specifici delle ricerche di cui al decreto ministeriale in data 18 settembre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1989) sono prorogati al 22 febbraio 1990.

Roma, addì 16 dicembre 1989

Il Ministro: RUBERTI

89A5902

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 dicembre 1989.

Integrazione alle ordinanze n. 1367/FPC, n. 1613/FPC e n. 1729/FPC concernenti: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Castel di Judica, in provincia di Catania». (Ordinanza n. 1838/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 1367/FPC del 18 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988, con la quale veniva assegnata al prefetto di Catania la somma di L. 100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti;

Viste le successive ordinanze n. 1613/FPC del 23 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988 e n. 1729/FPC del 7 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1989, con le quali venivano rispettivamente concesse ulteriori somme di L. 200.000.000 e di L. 400.000.000 per la prosecuzione dell'attività sopracitata, nelle more della realizzazione del progetto di costruzione di una condotta volante disposta con ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989;

Vista la nota n. 5378 del 31 luglio 1989 del sindaco del comune di Castel di Judica, trasmessa con parere favorevole dal prefetto di Catania, tendente ad ottenere, essendo esauriti i fondi di cui alle precedenti ordinanze, la concessione di un mutuo di L. 500.000.000 per continuare a far fronte alle esigenze di approvvigionamento idropotabile di quella popolazione fino alla definitiva realizzazione della condotta volante di cui sopra;

Visto che con telegramma n. 3336/27.1/GAB. del 14 novembre 1989 il prefetto di Catania comunica che i lavori di costruzione della citata condotta saranno ultimati, salvo imprevisti, alla fine del mese di dicembre 1989; che l'amministrazione comunale di Castel di Judica riuscirà a continuare il servizio di approvvigionamento alternativo sino al 25 novembre del corrente anno con proprio sforzo finanziario e ridetermina, per il prosieguo dell'attività, l'ulteriore finanziamento in almeno 100.000.000 di lire;

Considerata la necessità di accogliere la cennata richiesta al fine di non privare quella comunità del necessario approvvigionamento idropotabile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, della amministrazione del comune interessato.

Art. 2.

Per tali adempimenti, a parziale accoglimento della richiesta, è assegnato al prefetto di Catania l'ulteriore contributo di L. 100.000.000.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La somma indicata nel precedente articolo verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Castel di Judica ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5865

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 novembre 1989.

Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia della Cassa conguaglio per il settore elettrico, di sovrapprezzi e di condizioni di fornitura dell'energia elettrica. (Provvedimento n. 26/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 71/1979, 2/1981, 47/1981, 58/1982, 12/1984, 27/1984, 3/1988, 10/1988, 27/1988, 1/1989 e 21/1989;

Visto il Piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 (III parte - punto 23) ove stabilisce che le tariffe devono essere articolate, sulle varie classi di utenza, in modo da riflettere più adeguatamente il costo reale del servizio prestato;

Considerata l'opportunità di un riallineamento dei prezzi dell'energia elettrica per le varie classi di utenza e di una accentuazione di tutti i possibili interventi che incentivino il risparmio energetico;

Considerata l'opportunità di un aggiornamento delle norme per la determinazione del contributo per l'onere termico dell'Enel;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1924, n. 347) nella riunione dell'8 febbraio 1989;

Delibera:

Titolo I

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

1) A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'ammontare dell'onere termico si determina:

per l'energia prodotta con l'impiego di carboni assumendo un consumo specifico medio di 0,360 kg/kWh; per l'energia prodotta dall'Enel con i propri impianti, il consumo specifico medio viene assunto pari a 0,350 kg/kWh;

per l'energia prodotta con combustibili assunti equivalenti ad olio combustibile ATZ assumendo un prezzo del combustibile equivalente pari allo 0,80 del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.), determinato secondo la procedura vigente, per un consumo annuo di olio BTZ (minore od uguale all'1% di zolfo) uguale allo 0,50 della quantità complessiva di oli combustibili utilizzati.

La congruità del consumo specifico dei carboni, nonché del rapporto 0,50 e del parametro 0,80, viene verificata annualmente in relazione all'andamento dei prezzi, alla composizione quantitativa dei consumi dei carboni e degli oli ATZ e BTZ sulla base delle dichiarazioni dei responsabili di ogni singola centrale, certificate dagli UTIF territorialmente competenti. Eventuali nuovi valori verranno utilizzati per la determinazione a consuntivo del contributo onere termico per l'esercizio precedente e, in via previsionale, per quello successivo.

Le variazioni delle aliquote fiscali sui prodotti costituenti il combustibile equivalente, si conteggiano ai fini del calcolo dell'onere termico nella prima determinazione o verifica successiva alla variazione stessa.

2) Nel caso di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel attraverso impianti che utilizzano idrocarburi con gruppi di potenza inferiore a 100 mW l'onere termico si determina per le prime 1.000 ore di utilizzazione annua della potenza con riferimento al consumo specifico effettivo, se superiore a 0,230 kg/kWh, e comunque fino al limite massimo di 0,330 kg/kWh; per le rimanenti ore di utilizzazione con riferimento al consumo specifico di 0,230 kg/kWh.

3) Per l'energia acquistata dall'Enel in eccedenza, su base annua, a quella venduta all'estero in base a contratti con garanzia di fornitura, il contributo si determina assumendo il minor valore fra il prezzo medio risultante dai suddetti contratti ed il prezzo medio di acquisto dell'energia prodotta per conto da terzi nazionali.

Per i restanti quantitativi resta in vigore la norma di cui all'ultimo comma del punto 2, par. A, del provvedimento C.I.P. n. 3/1988.

4) Nelle determinazioni ad inizio d'anno non si considerano le differenze, positive o negative, fra gettito ed onere che danno luogo a variazioni delle aliquote di sovrapprezzo inferiori allo 0,5%.

Le suddette differenze fra gettito ed onere sono considerate in sede di conguaglio su dati consuntivi alla fine di ciascun anno.

5) In sede di verifica dell'onere termico, la Cassa conguaglio settore elettrico, sulla base della quotazione del P.G.I. comunicata dalla segreteria del C.I.P., effettua l'esame tecnico relativo delle aliquote di contributo e di sovrapprezzo conseguenti e le sottopone al Presidente delegato del C.I.P. per le determinazioni di competenza. Le nuove aliquote di sovrapprezzo e di contributo decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento C.I.P. nella *Gazzetta Ufficiale*.

Titolo II

ALIQUOTE DI SOVRAPPREZZO TERMICO

1) Le aliquote ordinarie e straordinarie del sovrapprezzo termico indicate nelle allegate tabelle *A* e *B* entrano in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1990, dal 1° gennaio 1991 e dal 1° gennaio 1992.

Alle aliquote indicate nelle tabelle si applicano le variazioni che saranno disposte con successivi provvedimenti.

2) Alle forniture in media ed alta tensione regolate dalle tariffe multiorarie che nell'anno 1989 abbiano fatto registrare una utilizzazione annua della potenza impegnata superiore a 5.000 ore nonché alle forniture regolate dalle tariffe di cui alla tabella VIII - del provvedimento C.I.P. n. 12/1984 in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la revisione delle aliquote di sovrapprezzo termico decorrerà dal 1° gennaio 1991 e sarà completata il 1° gennaio 1995, riassorbendo, dal 1° gennaio di ciascun anno, in modo lineare, le differenze positive e negative tra le aliquote ordinarie e straordinarie in atto al 31 dicembre 1990 e quelle definitive previste rispettivamente per le forniture in media ed in alta tensione.

Con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno questi utenti possono optare per il trattamento previsto per la generalità dell'utenza con la cui applicazione cessa, ad ogni effetto, il trattamento di cui al precedente capoverso.

3) Alle forniture per le quali è in atto il trattamento in gradualità previsto al titolo IV, punti 3) e 4), del provvedimento n. 12/1984, in sostituzione delle disposizioni ivi contenute, a partire dal 1° gennaio 1990 si applica un aumento di 5,00 L./kWh all'aliquota in atto, fatta salva la facoltà per gli utenti interessati di optare per il trattamento previsto per la generalità dell'utenza derivante dalle aliquote transitorie in vigore al 1° gennaio 1990 o dalle aliquote definitive in vigore al 1° gennaio 1992.

Lo stesso aumento verrà applicato il 1° gennaio 1991, ferma restando la facoltà di optare per il trattamento previsto per la generalità dell'utenza in via transitoria per il 1991 od in via definitiva per il 1992.

Alle forniture in gradualità non si applicano eventuali riduzioni del sovrapprezzo termico. Il regime di gradualità cessa, ad ogni effetto, con l'applicazione del trattamento previsto per la generalità dell'utenza, sia transitorio che definitivo; in ogni caso tale regime ha termine a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Titolo III

PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA

Per la regolamentazione dei prelievi di energia reattiva, con decorrenza dal 1° luglio 1990, si applicano i seguenti corrispettivi:

1) *Tariffe non multiorarie:*

a) per i quantitativi di energia reattiva, espressi in kVArh, numericamente compresi fra il 50% ed il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh:

50,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in bassa tensione;

24,00 lire per kVArh per le forniture con consegna a tensione superiore;

b) per i quantitativi di energia reattiva espressi in kVArh, numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh:

65,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in bassa tensione;

30,00 lire per kVArh per le forniture con consegna a tensione superiore.

Detti corrispettivi non possono essere richiesti per le utenze con potenza impegnata fino a 6 kW.

2) *Tariffe multiorarie:*

a) per i quantitativi di energia reattiva, espressi in kVArh, numericamente compresi fra il 50% ed il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh:

24,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV;

13,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV;

b) per i quantitativi di energia reattiva espressi in kVArh, numericamente eccedenti il 75% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kW:

30,00 lire per kVArh per le forniture con consegna in media tensione fino a 50 kV;

16,50 lire per kVArh per le forniture con consegna in alta tensione superiore a 50 kV.

3) In nessun caso l'impianto dell'utente deve erogare energia reattiva verso la rete del fornitore al fine di evitare disturbi sulla rete stessa.

È data facoltà al fornitore, previa installazione di apposita misura, di applicare all'energia reattiva, eventualmente erogata dall'impianto dell'utente, i corrispettivi per kVArh di cui ai precedenti punti 1) e 2), lettera *b)*.

Disposizione finale

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati non compatibili con le norme previste nel presente provvedimento e nelle tabelle allegate, che formano parte integrante del provvedimento stesso.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

ALIQUOTE DI SOVRAPPREZZO TERMICO

Tabella A) Aliquote ordinarie

Forniture	Aliquote transitorie		Aliquote definitive
	Decorrenze		
	1.1.1990	1.1.1991	1.1.1992
BASSA TENSIONE			
1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	32,80	34,30	35,70
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	38,40	37,00	
3) Forniture per usi agricoli	35,70	35,70	
4) Altre forniture	40,60	38,20	
MEDIA TENSIONE			
1) Forniture con potenza impegnata fino a 500 kW	37,20	34,80	32,10
2) Forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW:			
a) fino ad un consumo di 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	37,50		
b) per il consumo eccedente il quantitativo di cui alla precedente lettera a)	13,30	22,60	
3) Forniture per usi agricoli	32,10	32,10	
ALTA TENSIONE			
1) Fino ad un consumo di 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	36,10	33,40	30,70
2) Per il consumo eccedente il quantitativo di cui al precedente punto 1)	12,70	21,70	
3) Forniture per usi agricoli	30,70	30,70	

ALIQUOTE DI SOVRAPPREZZO TERMICO

Tabella B) **Aliquote straordinarie** (Provv. n. 27/1988)

Forniture	Aliquote transitorie		Aliquote definitive
	Decorrenze		
	1.1.1990	1.1.1991	1.1.1992
BASSA TENSIONE			
1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori	5,90	6,30	
2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1)	6,80		6,70
		6,70	
3) Forniture per usi agricoli	6,70		
4) Altre forniture	7,30	7,10	
MEDIA TENSIONE			
1) Forniture con potenza impegnata fino a 500 kW			
2) Forniture con potenza impegnata superiore a 500 kW:			
a) fino ad un consumo di 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	6,60	6,20	
			5,80
b) per il consumo eccedente il quantitativo di cui alla precedente lettera a)	2,30	4,00	
3) Forniture per usi agricoli	5,80	5,80	
ALTA TENSIONE			
1) Fino ad un consumo di 250 kWh per ogni kW della potenza impegnata o della potenza prelevata se superiore a quella impegnata	5,80	4,80	
2) Per il consumo eccedente il quantitativo di cui al precedente punto 1)	1,70	2,70	3,80
3) Forniture per usi agricoli	3,80	3,80	

89A5894

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 14 dicembre 1989.

Revoca della sospensione dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. assunta nella seduta del 15 novembre 1989 con la quale, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, è stata disposta la sospensione dell'iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. della ditta A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data della delibera medesima;

Esaminate le ulteriori deduzioni fornite dall'A.I.P.O. in ordine al provvedimento di sospensione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1989, nonché le nuove situazioni operative a seguito delle contestazioni mosse dall'A.I.M.A.;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni per l'adozione di un nuovo provvedimento in ordine alla sospensione dall'albo degli assuntori comminata all'A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli;

Nella seduta del 14 dicembre 1989;

Delibera:

È revocato, a partire dalla data della presente delibera, il provvedimento di sospensione dall'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. nei confronti dell'A.I.P.O. - Associazione italiana produttori olivicoli, con sede in Roma, già disposto con propria delibera del 15 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1989.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Consiglio di amministrazione

89A5895

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 30 gennaio 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale di Isola delle Femmine.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, con il quale la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto l'ampliamento del vincolo paesaggistico del territorio comunale di Isola delle Femmine, deliberato nella seduta del 2 maggio 1963, il cui nuovo perimetro è così delimitato: «la zona da sottoporre a vincolo ha inizio dalla linea di confine fra i territori di Capaci e Isola delle Femmine, estendendosi dal mare fino ad incontrare il versante N-O di "Montagna Raffo Rosso" e da qui lungo il confine con il territorio di Torretta; prosegue quindi lungo la costa nord-occidentale comprendendo anche l'isolotto sino a raggiungere il punto della costa a confine con il territorio di Capaci»;

Accertato che i predetti verbali del 2 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Isola delle Femmine e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, da:

(Omissis);

Rilevato che il territorio di Isola delle Femmine, sito all'estremità orientale del golfo di Carini — là dove all'ampio arco della spiaggia fa contrasto, verso est, la costa che si articola in un suggestivo susseguirsi di pittoresche insenature, caratterizzato anche dalla presenza delle due torri, quella «di terra» di forma circolare, e quella di «fuori» di forma quadrangolare sull'isolotto, entrambe appartenenti all'antico complesso sistema di avvistamento e di difesa e dalla cortina edilizia prospiciente il lungomare costituita da tipiche costruzioni di pescatori — si presenta nella zona a sud-ovest del paese (zona di espansione) aggredita da numerose costruzioni composte da piano terra, primo e secondo piano, con la presenza ancora di vaste aree non edificate, lungo la direzione del confine con il comune di Capaci;

Rilevato che la zona a nord — comprendente il pianoro denominato «Torre», che protende verso il mare aperto in direzione della rocciosa Isola di Fuori — costituisce la chiusura geografica e, quindi, anche visuale del golfo di Carini, dando un riferimento ben preciso dell'immagine della costa, sia che la si guardi dal mare che da terra, caratterizzata anche dalla «Torre in terra», manufatto di interesse storico-artistico; tale zona presenta una tipologia edilizia prevalentemente bifamiliare del tipo stagionale, ad una o più elevazioni;

Considerato che il versante N-O di «Montagna Raffo Rosso», massiccio costiero calcareo con imponenti pareti e falesia sub-verticali, costituisce cornice naturale dei quadri paesaggistici formati dalla fascia costiera e dal mare, oltre a presentare esso stesso cospicui caratteri di bellezza naturale;

Considerato che il suddetto versante, composto da una serie di dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise da linee di compluvio naturali, è altamente suggestivo sia per la sua morfologia, sia per l'aspetto cromatico delle rocce che per l'effetto dell'alterazione meteorica risultano variegate con diversi toni di grigio e di rosso e punteggiate qua e là di verde dalle piante rupestri;

Considerato che alle sue falde una zona di deposizione detritica, coperta quasi completamente da piante arbustive, erbacee e cespugliose, presenta un più dolce pendio che connette in modo armonico le pareti rocciose sub-verticali alla pianura costiera;

Rilevato che il notevole valore paesaggistico e naturalistico della «Montagna Raffo Rosso» è determinato inoltre dalla presenza di una rilevante avifauna — in cui i rapaci rappresentati da speci rare o scientificamente interessanti, come il falco pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il cheppio, hanno un ruolo predominante, nidificando nelle falesie prevalentemente esposte a nord — e che inoltre in questo massiccio trova uno degli ultimi rifugi siciliani di gracchio corallino, specie ormai rara e di particolare bellezza;

Rilevato che la presenza di questa ornitofauna in determinati periodi dell'anno è particolarmente significativa dal punto di vista paesaggistico, costituendo una parte integrante assai espressiva della «bellezza naturale» in oggetto: così durante le parate nuziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano il cibo ai piccoli;

Considerato che tale massiccio presenta inoltre delle grotte, che ospitano rapaci notturni, chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico;

Ritenuto che, nel merito delle opposizioni come sopra esposte, può rilevarsi quanto segue:

1) è infondato il timore — basato sulla considerazione che nel territorio di Isola delle Femmine convive, accanto ad una vocazione turistico-balneare, una vocazione industriale, destinata ad incrementarsi nel futuro insieme all'infittirsi delle infrastrutture previste nel «programma speciale dell'area metropolitana di Palermo» — che il vincolo possa essere di ostacolo sia all'espansione delle attuali industrie che all'insediamento di nuove o che non possa essere rispettato dalle erigende opere pubbliche; infatti il vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 non prevede alcuna prescrizione specifica se non quella derivante dall'art. 7 che stabilisce, per le costruzioni da realizzare nella zona sottoposta a tutela, il rilascio dell'autorizzazione da parte della competente soprintendenza, e pertanto, la sua estensione non è stata certamente determinata dal proposito di bloccare lo sviluppo industriale ed economico della zona, ma dalla necessità di regolare la costruzione di nuovi insediamenti, evitandone il caotico distribuirsi sul territorio;

2) del pari infondata è l'asserzione che la commissione, dopo aver rilevato che la fascia costiera di Isola delle Femmine è stata degradata dall'indiscriminata aggressione al paesaggio dovuta all'abusivismo edilizio, avrebbe semplicemente proposto di ampliare il già esistente vincolo; l'abusivismo infatti non ha modificato in modo irreparabile la situazione dei luoghi: vaste aree non edificate si presentano ancora lungo la direzione del confine con il comune di Capaci e le costruzioni finora realizzate presentano nel complesso caratteristiche abbastanza omogenee di abitazioni stagionali a una o due elevazioni fuori terra;

3) il principio animatore della proposta della commissione è stato quello di vincolare non «settori» di territorio isolati fra loro, ma tutta la fascia costiera che da Isola delle Femmine si estende fino a Carini, che, se pur degradata in alcuni tratti dell'abusivismo edilizio, presenta ancora caratteristiche di notevole interesse paesaggistico;

4) con l'opposizione del vincolo non si è voluto contestare né modificare le scelte in sede di formazione del piano regolatore generale del comune in ordine alla programmazione territoriale, ma consentire alla soprintendenza competente di intervenire per una maggiore qualificazione del territorio nel rispetto delle previsioni dello stesso piano regolatore generale;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio comunale di Isola delle Femmine, come sopra descritto, in conformità della proposta 12 giugno 1986 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, modificativa del precedente deliberato 2 maggio 1963 della stessa commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, il territorio comunale di Isola delle Femmine, descritto come sopra e delimitato in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti, nelle sedute del 12 giugno 1986 e del 2 maggio 1963, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 sopracitata e 12 del regio decreto n. 1357 del 3 giugno 1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Isola delle Femmine, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Isola delle Femmine, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Isola delle Femmine.

Palermo, addì 30 gennaio 1989

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

(Omissis).

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

(Seduta del 12 giugno 1986)

L'anno millenovecentottantasei, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore diciassette, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, su invito del presidente arch. G. Di Pace, soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Sicilia occidentale, diramato con fono n. 10041 del 10 giugno 1986, e telegramma n. 10040 del 10 giugno 1986 con il seguente ordine del giorno:

definizione vincoli territori comunali di Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Monreale, trattazione preliminare degli adempimenti relativi legge Galasso.

(Omissis).

In apertura di seduta si dà lettura delle relazioni proposte dalla soprintendenza BB.AA.AA. di Palermo per l'imposizione del vincolo su parte dei territori comunali di Isola delle Femmine, Capaci, Carini, che qui di seguito si riportano:

Comune di Isola delle Femmine.

Il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ricadenti nel territorio del comune di Isola delle Femmine, di cui alla riunione del 2 maggio 1963 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, include: nell elenco delle bellezze d'insieme, ai sensi degli articoli 1, comma quarto e 2 della legge suindicata, una fascia di mt. 10 di profondità a valle ed una fascia di mt. 10 di profondità a monte del tratto autostradale che si sviluppa lungo il territorio del comune di Isola delle Femmine che si estende dal confine con il territorio del comune di Palermo (nei pressi di Punta della Catena) fino al confine con il territorio del comune di Capaci (strada Quattro Vanelle), nonché tutto il territorio di Isola delle Femmine compreso tra la strada ferrata e il mare, nonché l'Isola di Fuori.

La situazione dei luoghi oggi, considerato il territorio di Isola delle Femmine sito all'estremità orientale del golfo di Carini, là dove all'ampio arco della spiaggia fa contrasto, verso est, la costa che si articola in un suggestivo susseguirsi di pittoresche insenature, caratterizzato anche dalla presenza delle due torri, quella «di terra» di forma circolare, e quella «di fuori» di forma quadrangolare sull'isolotto, entrambe appartenenti all'antico complesso sistema di avvistamento di difesa e della cortina edilizia prospiciente il lungomare costituita da

tipiche costruzioni di pescatori, si presenta nella zona a sud-ovest del paese (zona di espansione) aggredita da numerose costruzioni composte da piano terra, primo e secondo piano, con la presenza ancora di vaste aree non edificate, lungo la direzione del confine con il comune di Capaci.

La zona a nord, comprendente il pianoro denominato «Torre» che protende verso il mare aperto in direzione della rocciosa Isola di Fuori, costituisce la chiusura geografica e quindi anche visuale del golfo di Carini dando un riferimento ben preciso dell'immagine della costa, sia che la si guardi dal mare che da terra, caratterizzata anche dalla «Torre in terra», manufatto di interesse storico-artistico, presenta una tipologia edilizia prevalentemente bifamiliare del tipo stagionale, ad una e più elevazioni.

Dal punto di vista urbanistico il piano regolatore generale del comune di Isola delle Femmine, di recente approvazione, prevede, per le zone in questione, una fascia di rispetto di mt. 150 dal mare e, per le zone immediatamente a ridosso di detta fascia, destinazione a ridosso del paese di completamento «zona B» le altre di espansione «zona C».

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché il tratto costiero analizzato, pur se si presenta in parte già edificato, costituisce parte di una più ampia fascia vincolata interessante i comuni limitrofi di Capaci - Cinisi - Carini, si ritiene pertanto opportuno riconfermare questo vincolo, includendovi il versante NO di Montagna Raffo Rosso per le sue caratteristiche di bellezza naturale, descritte nel vincolo di Capaci.

«Zona A» - La linea di circuito che delimita la zona da sottoporre a vincolo ha inizio dalla linea fra i territori comunali di Capaci e Isola delle Femmine, estendendosi dal mare sino ad incontrare a valle la strada ferrata, quindi fiancheggia la medesima sino al confine con il territorio del comune di Palermo risalendo verso Punta della Catena, quindi seguendo la costa si ricongiunge al confine col territorio comunale di Capaci (strada Quattro Vanelle).

«Zona B» - Fascia di mt. 10 di profondità a monte e a valle dell'autostrada che si sviluppa lungo il territorio del comune di Isola delle Femmine e che si estende dal confine con il territorio del comune di Palermo fino al confine con il territorio del comune di Capaci.

«Zona C» - Tutto il perimetro del'isolotto o Isola di Fuori.

«Zona D» - Il versante NO di «Montagna Raffo Rosso» per quella parte delimitata a NO dalla linea di quota 75 metri, ad E e SE dal confine con il territorio di Torretta a SO dal confine con il territorio di Capaci.

(Omissis);

b) ai versanti NO di «Montagna Raffo Rosso» e «Costa Perniciaro», massicci costieri calcarei con imponenti pareti a falesia subverticali che, oltre a costituire le cornici naturali dei quadri paesaggistici formati dalla fascia costiera e dal mare, presentano essi stessi cospicui caratteri di bellezza naturale.

Composti da una serie di dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise da linee di compluvio naturali, i suddetti versanti sono, infatti, altamente suggestivi sia per la loro morfologia sia per gli aspetti cromatici delle rocce che per effetto della alterazione meteorica risultano variegate con diversi toni di grigio e di rosso e punteggiate qua e là di verde dalle piante rupestri.

Alle loro falde una zona di deposizione detritica, coperta quasi completamente da piante arbustive, erbacee e cespugliose, presenta un più dolce pendio che connette in modo armonioso le pareti rocciose subverticali alla pianura costiera.

Il notevole valore paesaggistico e naturalistico della «Montagna Raffo Rosso» e della «Costa Perniciaro» è inoltre determinato dalla presenza di una rilevante avifauna in cui i rapaci, rappresentati da specie rare o scientificamente interessanti come il falco pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il gheppio, hanno un ruolo periodicamente, nidificando nelle falesie prevalentemente esposte a nord.

Inoltre, in questo massiccio trova uno degli ultimi rifugi siciliani il gracchio corallino, specie ormai rara e di particolare bellezza.

La presenza di questa ornitofauna (che si accompagna a quella di minori dimensioni, legata all'aspetto rupestre, di cui si ricorda ad esempio il passero solitario e la coturnice siciliana) in determinati periodi dell'anno è, infatti, particolarmente significativa dal punto di vista paesaggistico, costituendo una parte integrante assai espressiva della «bellezza naturale» in oggetto: così durante le parate nunziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano il cibo ai piccoli che lo richiedono con insistenza.

Tali massicci presentano ancora delle grotte, une delle quali di interesse paletnologico, che ospitano rapaci notturni, chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico.

(Omissis).

La perimetrazione proposta dalla commissione è la seguente:

Isola delle Femmine: la zona da sottoporre a vincolo ha inizio dalla linea di confine fra i territori di Capaci e Isola delle Femmine, estendendosi dal mare fino a incontrare il versante NO di «Montagna Raffo Rosso» e da qui lungo il confine con il territorio di Torretta: prosegue quindi lungo la costa nord-occidentale comprendendo anche l'isolotto sino a raggiungere il punto della costa a confine con il territorio di Capaci.

(Omissis).

La suddetta proposta, e relativa perimetrazione, viene approvata da membri della commissione e la seduta dichiarata chiusa alle ore 19.30.

(Omissis).

89A5883

DECRETO ASSESSORIALE 4 marzo 1989

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monte Formaggio, in territorio di Mazzarino.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, e di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale n. 5, redatto nella seduta del 14 marzo 1988, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del Monte Formaggio, che ricade nel territorio comunale di Mazzarino e che risulta così delimitata: dall'incrocio fra la strada Piano del Gallo e l'acquedotto che scende dalla sorgente Italia si segue, in direzione sud-est, un breve tratto della strada e quindi il confine tra i comuni di Mazzarino e Butera fino al torrente Paparella. Si segue il torrente Paparella nella direzione della corrente fino al torrente Cassari e Porcheria. Si risale il torrente Cassari fino alla confluenza del vallone che scende dalla contrada Salamone attraverso lo stretto di Rigiurfo e si risale il vallone fino al ponte a quota 323 della strada che collega la strada statale n. 117-*bis* con Mazzarino.

Si segue detta strada verso nord fino all'incrocio della contrada Finocchio e la provinciale, vero ovest e nord-est, fino al vallone del Canonico.

Dal vallone si segue l'acquedotto, che scende dalla sorgente Italia, prima verso ovest, quindi a sud-ovest, fino all'incrocio con la strada Piano del Gallo, chiudendo così il perimetro dell'area;

Accertato che il predetto verbale n. 5 del 14 marzo 1988 è stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Mazzarino e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Premesso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, non tutela sufficientemente la zona sopra descritta, limitandosi a salvaguardare i fiumi ed i torrenti e le loro sponde per un'ampiezza totale di 300 metri;

Considerato che il Monte Formaggio (quota 639) è uno dei «segnali geografici» più forti della Sicilia centro meridionale, con il suo cono aguzzo che da grandi distanze attrae l'attenzione e stimola la curiosità dell'osservatore e che da decine di chilometri svetta solitario nel panorama delle colline dai duplici contorni dell'altopiano solfifero-gessoso;

Ritenuto che, percorrendo le strade che delimitano l'area sottoposta a vincolo, o che si snodano al suo interno, vi è l'opportunità, da qualunque loro punto, di godere dell'eccezionale vista rappresentata dal Monte Formaggio, dalle cime delle colline limitrofe e dalle vallate e squarci che improvvisi si aprono agli occhi dello spettatore;

Considerato, infatti, che avvicinandosi da ponente, dalla strada Piana del Gallo, la montagna emerge con grande forza formale, tra le colline di Monte Cutrubello, a sinistra (quota 435), e monte Manca del Toro, a destra (quota 524); il cono aguzzo è ancora più evidenziato dal contrasto col vicino monte Verdecanne (quota 500), col quale Monte Formaggio instaura uno stretto discorso naturale attraverso l'ampia sella denominata Portella S. Cardalà (quota 364), che immette nella valle del Gela (qui denominato torrente Cassari);

Constatato che qui il panorama è segnato dalle colture tradizionali dei mandorli e dai recenti rimboschimenti, dal folto sottobosco di palme nane e ampelodesmi; mentre più avanti la grande frana, che segna il versante sud-orientale di monte Cutrubello, e il settecentesco abbeveratoio Cusumino, riparato a ponente da Monte Manca del Toro, col suo stemma nobiliare bene in evidenza sul fronte fontanile, da cui si scende per memoria al feudo e alla grande trazzera percorsa dagli armenti nelle trasumanze marine-montane, sono, tra gli episodi di particolare suggestione e interesse, quelli che riconducono ad una collocazione temporale l'eccezionale paesaggio, immerso nel silenzio surreale delle vallate, ad esaltazione delle espressioni sonore proprie della natura: l'acqua dei mille ruscelli, il vento del bosco, il richiamo delle gazze;

Constatato, poi, che, attraversata la portella, con l'incombente frana di Monte Formaggio, straordinaria dimostrazione della forza della natura in un contesto geologicamente «giovane» ancora in formazione, si apre alla vista la valle del Gela, con il regolare tracciato geometrico dei piccoli poderi in pianura, ora a vigna, ora a mandorli, ora a compatte coltivazioni ortive;

In fondo alla valle la nuda collina di gesso (quota 419) incoronata dai ruderi del Castellazzo (sec. XIV) testimonia la storia del luogo, dove il Monte Formaggio costituiva un vero e proprio «faro» per tutti i popoli che hanno percorso questa valle segnando il fiume dal mare verso l'interno e viceversa. Infatti, in un raggio di non molti chilometri, sono racchiuse testimonianze di diversi e importanti brani di storia: gli insediamenti dell'età del bronzo di Lavanca Nera e del Disueri, il Castelluccio e Gela, l'abitato e il Castello di Mazzarino (sec. XII), il centro tardo romano e paleo-cristiano di Sofiana, i centri indigeni ellenizzati di Monte Bubbonica e Montagna di Marzo, la villa romana del Casale;

Considerato, infine, che, avvicinandosi da levante, l'altopiano delle contrade Salamone, Finocchio e Floresta costituisce la magnifica base dalla quale si stacca lo stretto triangolo di Monte Formaggio contro cui si appiattiscono i ruderi del Castellazzo. Intorno ai mandorli della Serra di Forca crescono i nuovi vigneti a pergolato tra i campi addolciti dalle secolari arature dei seminativi; su tutto incombe Monte Formaggio con quella sua forma che sembra sfidare la legge di gravità: pachiderma geografico destinato ad addolcirsi, se, e quando, le frane avranno il sopravvento sulla montagna;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la zona del Monte Formaggio, in conformità alla proposta del 14 marzo 1988 della commissione provinciale di Caltanissetta per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del Monte Formaggio, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale n. 5 redatto nella seduta del 14 mazo 1988 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Mazzarino, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata pcsso gli uffici del comune di Mazzarino, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Mazzarino.

Palermo, addì 4 marzo 1989

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA. VERBALE N. 5.

Proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497 1939, zona Monte Formaggio nel territorio di Mazzarino

L'anno 1980, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 10.30, nei locali della soprintendenza per i beni culturali di Agrigento, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caltanissetta, debitamente convocata con telegramma prot. n. 3749 dell'8 marzo 1988 e fono n. 3750 pari data, aventi per oggetto il seguente ordine del giorno: proposta di vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la zona di Monte Formaggio, ricadente nel territorio del comune di Mazzarino.

(Omissis).

La commissione procede, quindi, alla lettura integrale della relazione tecnica di cui all'ordine del giorno anzidetto qui sotto riportata:

«Monte Formaggio (quota 639) è uno dei segnali geografici più forti della Sicilia centro meridionale».

Da grandi distanze il suo cono aguzzo attrae l'attenzione e stimola la curiosità dell'osservatore.

Da decine di chilometri svetta solitario nel panorama delle colline dai duplici contorni dell'altopiano solfifero-gessoso.

Avvicinandosi da ponente, dalla strada Piana del Gallo, la montagna emerge con grande forma formale, tra le colline di Monte Cutrubello, a sinistra (quota 435) e monte Manca del Toro a destra (quota 524); il cono aguzzo è ancora più evidenziato dal contrasto col vicino monte Verdecanne (quota 500) col quale Monte Formaggio instaura uno stretto discorso naturale attraverso l'ampia sella denominata Portella S. Cardalà (quota 364), che immette nella valle dei Gela (*qui denominato torrente Cassari*).

Il panorama è segnato dalle colture tradizionali dei mandorli e dai recenti rimboschimenti dal folto sottobosco di palme nane e ampelodesmi:

La grande frana che segna il versante sud-orientale di Monte Cutrubello anticipa quella di proporzioni colossali del versante meridionale di Monte Formaggio: straordinaria dimostrazione della forza della natura in un contesto geologicamente giovane ancora in formazione.

(Omissis).

L'assenza di strade di grande comunicazione esalta il silenzio delle vallate che si riempie e si colora dei rumori della natura: l'acqua dei mille ruscelli, il vento del bosco, il richiamo delle gazze.

(Omissis).

In fondo alla valle la nuda collina di gesso (quota 419) incoronata dai ruderi del Castellazzo (sec. XIV) testimonia la storia del luogo: verso valle siamo a poche ore di cammino dagli insediamenti dell'età del bronzo di Lavanca Nera e del Disueri: a mezza giornata di cammino dal Castelluccio (svevo) e da Gela. Verso monte siamo a poche ore di cammino dall'abitato e dal *Castello di Mazzarino (XII sec.), dal centro* tardo romano e paleo-cristiano di Sofiana: a mezza giornata di cammino dai centri indigeni ellenizzati di Monte Bubbonica e Montagna di Marzo, e dalla Villa Romana del Casale.

(Omissis).

Avvicinandosi da levante l'altopiano delle contrade Salomone, Finocchio e Floresta costituisce la magnifica base dalla quale si stacca lo *stretto triangolo di Monte Formaggio contro il quale si appiattiscono i* ruderi del Castellazzo.

Intorno ai mandorli della Serra di Forca crescono i nuovi vigneti a pergolato tra i campi addolciti dalle secolari arature dei seminativi.

Su tutto incombe Monte Formaggio con quella sua forma che sembra sfidare la legge di gravità: pachiderma geografico destinato ad addolcirsi, se, e quando, le frane avranno il sopravvento sulla montagna.

Per le suesposte ragioni, considerati i notevoli valori paesaggistici e panoramici, la commissione decide di proporre il vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 147 1939, secondo la perimetrazione appresso descritta: «dall'incrocio fra la strada Piano del Gallo e l'acquedotto che scende dalla sorgente Italia si segue, in direzione sud-est, un breve tratto della strada e quindi il confine tra i comuni di Mazzarino e Butera fino al torrente Paparella.

Si segue il torrente Paparella nella direzione della corrente fino al torrente Cassari o Porcheria.

Si risale il torrente Cassari fino alla confluenza del vallone che scende dalla contrada Salamone attraverso lo stretto di Rigiunfo e si risale il vallone fino al posto a quota 323 della strada che collega la strada statale n. 117-*bis* con Mazzarino.

Si segue detta strada verso nord fino all'incrocio della contrada Finocchio e la provinciale vero ovest, nord-est fino al vallone del Canonico.

Dal vallone si segue l'acquedotto, che scende dalla sorgente Italia, prima verso ovest, quindi a sud-est fino all'incrocio con la strada Piano del Gallo, chiudendo così il perimetro dell'area.

A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta: del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

(Omissis).

89A5884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 1990, della tariffa professionale degli spedizionieri doganali in base all'indice ISTAT rilevato per il periodo agosto 1988-ottobre 1989.

I corrispettivi previsti dalla tariffa professionale degli spedizionieri doganali, emanata ai sensi dell'art. 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, con decreto ministeriale 6 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1988, vengono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, nella misura dell'8% in base a deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 7 della predetta tariffa professionale, dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, nella seduta del 15 dicembre 1989, su conforme indicazione dell'Istituto centrale di statistica, fornita con nota 116.P del 6 dicembre 1989, con riferimento al periodo agosto 1988-ottobre 1989.

89A5885

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Dereto ministeriale n. 1936 del 16 novembre 1989

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Siena: siccità del periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 marzo 1989 nel territorio dei comuni di Castiglione d'Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.

Decreto ministeriale n. 1823 del 16 novembre 1989

REGIONE ABRUZZO

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Chieti: siccità del periodo 1° gennaio-26 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castelfrentano, Colledimacine, Colledimezzo, Fara S. Martino, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lanciano, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Paglieta, Palombaro Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Roccascalegna, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa S. Maria.

Decreto ministeriale n. 1370 del 16 novembre 1989

REGIONE CAMPANIA

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 1512-F del 15 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1989, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti e torrenziali del periodo 19-24 novembre 1988 è estesa anche al territorio del comune di Castelnuovo Cilento della provincia di Salerno.

Decreto ministeriale n. 2182 del 5 dicembre 1989

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Catania: grandinata dell'11 giugno 1989 nel territorio dei comuni di: Caltagirone, Grammichele, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Vizzini.

Decreto ministeriale n. 2188 del 5 dicembre 1989

REGIONE CALABRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Reggio Calabria: prolungata siccità verificatasi dal 1° febbraio 1989 al 30 agosto 1989 nell'intero territorio provinciale.

Decreto ministeriale n. 2124 del 25 novembre 1989

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Bologna:

grandinata del 12 luglio 1989 nel territorio del comune di Galliera.

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Imola e Medicina;

grandinata del 9 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Ozzano dell'Emilia e S. Lazzaro di Savena.

Ferrara:

siccità del periodo 1° ottobre 1988-30 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e Comacchio;

piogge alluvionali del 2, 3 e 4 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Codigoro, Berra, Copparo, Comacchio e Lagosanto;

grandinata del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Poggiorenatico e S. Agostino;

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Masi Torello, Mesola, Portomaggiore, Voghiera e Goro;

grandinata del 15 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ferrara, Voghiera e Portomaggiore;

grandinata del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ostellato, Comacchio e Argenta;

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Ferrara, Masi Torello, Portomaggiore, Ostellato e Argenta;

tromba d'aria dell'8 agosto 1989 nel territorio del comune di Copparo;

grandinata del 9 agosto 1989 nel territorio del comune di Ferrara;

grandinata del 26 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Voghiera, Portomaggiore e Ferrara;

tromba d'aria del 26 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Voghiera, Portomaggiore e Ferrara;

grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Voghiera, Portomaggiore Argenta e Ferrara;

piogge alluvionali del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Voghiera, Portomaggiore, Argenta e Ferrara.

Forlì:

grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Forlì, Castrocaro, Cesena, Bertinoro, Longiano, Meldola, Gambettola, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Bellaria e Savignano sul Rubicone.

Modena:

grandinata del 17 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro;

grandinata del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Cavezzo, Medolla, Mirandola, S. Possidonio e Novi.

Piacenza:

grandinata dell'8 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Travo, Bettola, Gropparello e Morfasso;

grandinata del 14 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone.

Ravenna:

grandinata del 19 agosto 1989 nel territorio del comune di Casola Valsenio;

grandinata del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Alfonsine, Conselice e Ravenna.

Reggio Emilia:

grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Reggio Emilia, San Martino in Rio e Correggio;

grandinata del 18 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Albinea e Rio Saliceto.

Le regioni Toscana, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A5872

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6161/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 40.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6226/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 30.000.000 a favore del dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6227/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Siemens S.p.a. la donazione per un valore di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica, sezione di medicina nucleare.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6228/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 8.000.000 da destinare all'istituto di antropologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6229/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Gipharmex S.p.a. la donazione consistente in apparecchi scientifici per un valore di L. 22.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6230/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione di L. 60.000.000 da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6231/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. la donazione consistente in vari apparecchi scientifici per un valore di L. 2.000.000 da destinare all'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6232/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 15.000.000 da destinare al museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6233/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della regione Toscana la donazione di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di studi sociali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6234/89 del 7 novembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Novara la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

89A5873

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1256 1° sett. del 27 ottobre 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

L. 15.000.000 dalla S.p.a. Boehringer Biochemia Robin - Centro ricerche di Monza (Milano), a favore dell'istituto di semeiotica medica, quale contributo per lo sviluppo delle ricerche nel campo del trasporto epatico della bilirubina e di altri anioni organici «Colefilin;

L. 2.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione del congresso internazionale della Societé internationale F. De Vischer pour l'histoire des droits de l'antiquité;

L. 2.000.000 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena a favore del dipartimento di economia politica, quale contributo alle spese organizzative del "Convegno internazionale sui processi decisionali in economia, previsto per i giorni 9 e 10 ottobre 1989;

L. 1.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di matematica pura e applicata, quale contributo per un convegno di docenti e ricercatori della fisica matematica italiana;

L. 700.000 dalla S.r.l. Farmitalia Carlo Erba di Milano a favore del dipartimento di chimica, quale contributo al «XVI Congresso nazionale di termodinamica dei complessi - I incontro italo-spagnolo».

89A5874

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Roma n. 33533/89 del 17 novembre 1989 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bobich Luigia Gica consistente nella somma di L. 51.500.000 da destinare «integralmente ed esclusivamente al servizio di adolescentologia dell'istituto di puericultura, da utilizzare in un arco di tempo di almeno cinque anni».

Autorizzazione all'Università «La Sapienza» di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33579/89 del 21 novembre 1989 l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dagli eredi del prof. Guido Calogero consistente nel patrimonio librario del fu prof. Guido Calogero da destinarsi alla biblioteca dell'istituto di filosofia della facoltà di lettere e filosofia.

89A5875

MINISTERO DEL TESORO

N. 244

Corso dei cambi del 19 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,550	1292,550	1292,20	1292,550	1292,550	1292,55	1292 —	1292,550	1292,550	1292,55
E.C.U.	1510,600	1510,600	1513,50	1510,600	1510,60	1510,60	1511 —	1510,600	1510,600	1510,60
Marco tedesco	744,900	744,900	746,50	744,900	744,90	744,90	745,250	744,900	744,900	744,90
Franco francese	218 —	218 —	218,90	218 —	218 —	218 —	218,040	218 —	218 —	218 —
Lira sterlina	2069,300	2069,300	2072 —	2069,300	2069,30	2069,30	2070,500	2069,300	2069,300	2069,50
Fiorino olandese	659,700	659,700	662,40	659,700	659,700	659,70	659,800	659,700	659,700	659,70
Franco belga	35,446	35,446	35,45	35,446	35,446	35,44	35,447	35,446	35,446	35,44
Peseta spagnola	11,554	11,554	11,60	11,554	11,554	11,554	11,561	11,554	11,554	11,55
Corona danese	191,500	191,500	192 —	191,500	191,500	191,50	191,500	191,500	191,500	191,50
Lira irlandese	1962,500	1962,500	1968 —	1962,500	1962,50	1962,5	1964,500	1962,500	1962,500	—
Dracma greca	8,065	8,065	8,16	8,065	8,065	8,065	8,066	8,065	8,065	—
Escudo portoghese	8,480	8,480	8,50	8,480	8,48	8,48	8,495	8,480	8,480	8,48
Dollaro canadese	1112,600	1112,600	1115 —	1112,600	1112,60	1112,60	1111,500	1112,600	1112,600	1112,60
Yen giapponese	8,963	8,963	8,99	8,963	8,963	8,963	8,963	8,963	8,963	8,96
Franco svizzero	827,600	827,600	833,75	827,600	827,600	827,60	829,260	827,600	827,600	827,60
Scellino austriaco	105,625	105,625	105,90	105,625	105,625	105,62	105,630	105,625	105,625	105,62
Corona norvegese	192,530	192,530	193,25	192,530	192,530	192,530	192,460	192,530	192,530	192,53
Corona svedese	205,510	205,510	205,70	205,510	205,510	205,510	205,450	205,510	205,510	205,51
Marco finlandese	313,900	313,900	313,50	313,900	313,900	313,90	314 —	313,900	313,900	—
Dollaro australiano	1010,900	1010,900	1014 —	1010,900	1010,900	1010,9	1010,600	1010,900	1010,900	1010,90

Media dei titoli del 19 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,175
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,100
» » » 22- 6-1987/91	90,500
» » » 18- 3-1987/94	72,550
» » » 21- 4-1987/94	72,875
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	95 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,150
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	100,925
» » » » 1-11-1983/90	99,775
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	100,150
» » » » 1- 1-1984/91	101,175
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	99,400

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1984/91	100.300
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100.450
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100.675
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.400
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.075
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,950
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,075
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,175
»	»	»	»	1-12-1984/91	100.175
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,200
»	»	»	»	1- 2-1985/92	99.150
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97.850
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,325
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,850
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98.125
»	»	»	»	1-11-1987/92	98.150
»	»	»	»	1-12-1987/92	98.150
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,375
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97,125
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96.950
»	»	»	»	1- 4-1988/93	96,850
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98.250
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,875
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96.075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,600
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96.650
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95.325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,750
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,750
»	»	»	»	20-10-1986/93	96.375
»	»	»	»	1-11-1988/93	98.075
»	»	»	»	18-11-1986/93	96.825
»	»	»	»	19-12-1986/93	96.850
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97.675
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97.625
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97.375
»	»	»	»	15- 3-1989/94	96.775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97.150
»	»	»	»	1-10-1987/94	98.175
»	»	»	»	1- 2-1985/95	96.525
»	»	»	»	1- 3-1985/95	93.475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	93.250
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93.225
»	»	»	»	1- 6-1985.95	93.350
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94.550
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93.600
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93.900
»	»	»	»	1-10-1985/95	94.250
»	»	»	»	1-11-1985/95	94.800
»	»	»	»	1-12-1985/95	95.275
»	»	»	»	1- 1-1986/96	95.075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	96,475
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,700
»	»	»	»	1- 3-1986/96	94.150
»	»	»	»	1- 4-1986/96	93.450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,250
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94.125
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,475
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93.450
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	94.025
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93.675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93.300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93.400
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93.300
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92.750
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93.075
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93.600
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93.100
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96.175

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.700
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	99.95
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99.500
»	»	»	12.50%	1- 2-1990	100.300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	99.325
»	»	»	10.50%	1- 3-1990	99.350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,100
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99.350
»	»	»	9.15%	1- 4-1990	99.150
»	»	»	10.50%	1- 4-1990	99.225
»	»	»	12.00%	1- 4-1990	100.100
»	»	»	10.50%	15- 4-1990	99.200
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98.900
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 Q	99.625
»	»	»	10.50%	1- 5-1990 B	99.025
»	»	»	10.50%	18- 5-1990	99.125
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98.775
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99.500
»	»	»	10.50%	16- 6-1990	99.100
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,925
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,150
»	»	»	11.00%	1- 7-1990	99.025
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98.800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99.025
»	»	»	11.00%	1- 8-1990	98,775
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98.400
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,775
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98.800
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,975
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98.750
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,650
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,575
»	»	»	12.50%	1- 3-1991	101.175
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97.075
»	»	»	11.50%	1-12-1991	97.375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94.425
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	94.025
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93.550
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97.600
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	93.400
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95 —
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	97.825
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	97.550
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	93.350
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	94.850
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	97.825
»	»	»	12.50%	17- 5-1992	97.525
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	93.625
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	95.900
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,750
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,450
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	97,700
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97.600
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97.300
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,875

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	101,200
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	102,500
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8.50%	94,750
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,100
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,500
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	97,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98.100
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,575
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	94.750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8.75%	97,050
»	»	»	»	26-10-1988/93	8.65%	94,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8.75%	95,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,375
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	87.550
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,500
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19129

N. 245

Corso dei cambi del 20 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,200	1300,200	1300 —	1300,200	1300,200	1300,200	1300,650	1300,200	1300,200	—
E.C.U.	1511,500	1511,500	1514 —	1511,500	1511,500	1511,500	1511,750	1511,500	1511,500	—
Marco tedesco	744 —	744 —	745,50	744 —	744 —	744 —	744,250	744 —	744 —	—
Franco francese	218 —	218 —	218,50	218 —	218 —	218 —	218,080	218 —	218 —	—
Lira sterlina	2077,60	2077,60	2077 —	2077,60	2077,60	2077,60	2079,510	2077,60	2077,60	—
Fiorino olandese	659,140	659,140	660 —	659,140	659,140	659,140	658,900	659,140	659;140	—
Franco belga	35,400	35,400	35,41	35,400	35,400	35,400	35,374	35,400	35,400	—
Peseta spagnola	11,590	11,590	11,58	11,590	11,590	11,90	11,592	11,590	11,590	—
Corona danese	191,540	191,540	191,75	191,540	191,540	191,54	191,550	191,540	191,540	—
Lira irlandese	1964 —	1964 —	1965 —	1964 —	1964 —	1964 —	1964,400	1964 —	1964 —	—
Dracma greca	8,075	8,075	8,10	8,075	8,075	8,075	8,067	8,075	8,075	—
Escudo portoghese	8,499	8,499	8,50	8,499	8,499	8,499	8,500	8,499	8,499	—
Dollaro canadese	1118 —	1118 —	1119 —	1118 —	1118 —	1118 —	1118,400	1118 —	1118 —	—
Yen giapponese	9,021	9,021	8,99	9,021	9,021	9,021	9,022	9,021	9,021	—
Franco svizzero	828,170	828,170	829,50	828,170	828,170	828,170	828,200	828,170	828,170	—
Scellino austriaco	105,694	105,694	105,70	105,694	105,694	105,694	105,670	105,694	105,694	—
Corona norvegese	193,800	193,800	194 —	193,800	193,800	193,800	193,900	193,800	193,800	—
Corona svedese	206,600	206,600	206,50	206,600	206,600	206,600	206,750	206,600	206,600	—
Marco finlandese	315,360	315,360	315,50	315,360	315,360	315,360	315 —	315,360	315,360	—
Dollaro australiano	1023,800	1023,800	1022 —	1023,800	1023,800	1023,80	1024 —	1023,800	1023,800	—

Media dei titoli del 20 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,750
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,200
» » » 22- 6-1987/91	90,525
» » » 18- 3-1987/94	73,025
» » » 21- 4-1987/94	72,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93 —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,725
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	90,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	100,975
» » » » 18-11-1985/90	99,975
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	100,175
» » » » 1- 1-1984/91	101,250
» » » » 17- 1-1986/91	99,825
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,325
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,375
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,400
» » » »	1- 8-1984/91	100,050
» » » »	1- 9-1984/91	99,950
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	100,175
» » » »	1- 1-1985/92	100 —
» » » »	1- 2-1985/92	99,150
» » » »	18- 4-1986/92	97,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,875
» » » »	19- 8-1987/92	98,225
» » » »	1-11-1987/92	98,275
» » » »	1-12-1987/92	98,200
» » » »	1- 1-1988/93	97,450
» » » »	1- 2-1988/93	97,150
» » » »	1- 3-1988/93	97 —
» » » »	1- 4-1988/93	96,800
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,075
» » » »	1- 7-1988/93	98,750
» » » »	17- 7-1986/93	95,625
» » » »	1- 8-1988/93	98,350
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	1- 9-1988/93	97,825
» » » »	18- 9-1986/93	95,375
» » » »	1-10-1988/93	97,800
» » » »	20-10-1986/93	96,450
» » » »	1-11-1988/93	98,100
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	96,850
» » » »	1- 1-1989/94	97,775
» » » »	1- 2-1989/94	97,650
» » » »	1- 3-1989/94	97,500
» » » »	15- 3-1989/94	96,725
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	98,175
» » » »	1- 2-1985/95	96,525
» » » »	1- 3-1985/95	93,400
» » » »	1- 4-1985/95	93,275
» » » »	1- 5-1985/95	93,225
» » » »	1- 6-1985/95	93,275
» » » »	1- 7-1985/95	94,425
» » » »	1- 8-1985/95	93,700
» » » »	1- 9-1985/95	93,900
» » » »	1-10-1985/95	94,250
» » » »	1-11-1985/95	94,850
» » » »	1-12-1985/95	95,300
» » » »	1- 1-1986/96	95,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,075
» » » »	1- 2-1986/96	94,700
» » » »	1- 3-1986/96	94,125
» » » »	1- 4-1986/96	93,275
» » » »	1- 5-1986/96	93,500
» » » »	1- 6-1986/96	94,075
» » » »	1- 7-1986/96	93,875
» » » »	1- 8-1986/96	93,400
» » » »	1- 9-1986/96	93,450
» » » »	1-10-1986/96	93,200
» » » »	1-11-1986/96	93,375
» » » »	1-12-1986/96	94 —
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » » »	1- 2-1987/97	93,275
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,725
» » » »	1- 5-1987/97	93,050
» » » »	1- 6-1987/97	93,600
» » » »	1- 7-1987/97	93,025
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	96,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,975
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,100
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,150
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,200
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,075
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,225
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,925
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,050
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,825
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,475
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,025
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,175
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,025
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99 —
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,825
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,425
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,775
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,800
» » »	9,25%	1-10-1990	97,750
» » »	11,50%	1-10-1990	99 —
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	97,675
» » »	9,25%	1-12-1990	97,625
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,200
» » »	11,50%	1-11-1991	97,075
» » »	11,50%	1-12-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,400
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,800
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,500
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,550
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	95,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,800
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,350
» » »	12,50%	1-11-1993	96,700
» » »	12,50%	17-11-1993	96,750
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	101,450
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,675
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,075
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,050
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,900
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,875
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20129

N. 246

Corso dei cambi del 21 dicembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,550	1292,550	1292,40	1292,550	1292,550	1292,550	1292,300	1292,550	1292,550	1292,55
E.C.U.	1512,750	1512,750	1514 —	1512,750	1512,750	1512,750	1513 —	1512,750	1512,750	1512,75
Marco tedesco	745,990	745,990	746,30	745,990	745,990	745,990	746,010	745,990	745,990	745,99
Franco francese	218,600	218,600	218,65	218,600	218,600	218,600	218,680	218,600	218,600	218,60
Lira sterlina	2079,300	2079,300	2080,75	2079,300	2079,300	2079,300	2079,300	2079,300	2079,300	2079,30
Fiorino olandese	661,100	661,100	661,20	661,100	661,100	661,100	660,950	661,100	661,100	661,10
Franco belga	35,497	35,497	35,48	35,497	35,497	35,497	35,500	35,497	35,497	35,49
Peseta spagnola	11,583	11,583	11,58	11,583	11,583	11,583	11,582	11,583	11,583	11,58
Corona danese	191,820	191,820	191,75	191,820	191,820	191,820	191,810	191,820	191,820	191,82
Lira irlandese	1967,750	1967,750	1967 —	1967,750	1967,750	1967,750	1968 —	1967,750	1967,750	—
Dracma greca	8,080	8,080	8,08	8,080	8,080	8,080	8,076	8,080	8,080	—
Escudo portoghese	8,506	8,506	8,50	8,506	8,506	8,506	8,503	8,506	8,506	8,50
Dollaro canadese	1112,600	1112,600	1113 —	1112,600	1112,600	1112,600	1113 —	1112,600	1112,600	1112,60
Yen giapponese	8,976	8,976	9,005	8,976	8,976	8,976	8,975	8,976	8,976	8,97
Franco svizzero	828 —	828 —	829,65	828 —	828 —	828 —	828,160	828 —	828 —	828 —
Scellino austriaco	105,936	105,936	106 —	105,936	105,936	105,936	105,970	105,936	105,936	105,93
Corona norvegese	193,800	193,800	193,50	193,800	193,800	193,800	193,900	193,800	193,800	193,80
Corona svedese	206,250	206,250	206 —	206,250	206,250	206,250	206,100	206,250	206,250	206,25
Marco finlandese	314,700	314,700	315 —	314,700	314,700	314,700	314,800	314,700	314,700	—
Dollaro australiano	1015,800	1015,800	1015 —	1015,800	1015,800	1015,800	1016,400	1015,800	1015,800	1015,80

Media dei titoli del 21 dicembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101,750
» 10% » » 1977-92	100,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,050
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,225
» » » 22- 6-1987/91	90,575
» » » 18- 3-1987/94	73,075
» » » 21- 4-1987/94	72,900
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,125
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,375
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	89,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,175
» » » TR 2,5% 1983/93	84,700
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,700
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99,975
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100,075
» » » » 1- 1-1984/91	101,275
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	99,825

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.325
» » » »	1- 5-1984/91	100.450
» » » »	1- 6-1984/91	100.725
» » » »	1- 7-1984/91	100.425
» » » »	1- 8-1984/91	100.075
» » » »	1- 9-1984/91	99.975
» » » »	1-10-1984/91	100.125
» » » »	1-11-1984/91	100.150
» » » »	1-12-1984/91	100.100
» » » »	1- 1-1985/92	99.850
» » » »	1- 2-1985/92	98.800
» » » »	18- 4-1986/92	97.775
» » » »	19- 5-1986/92	97.350
» » » »	20- 7-1987/92	97.800
» » » »	19- 8-1987/92	98.250
» » » »	1-11-1987/92	98.300
» » » »	1-12-1987/92	98.225
» » » »	1- 1-1988/93	97.475
» » » »	1- 2-1988/93	97.175
» » » »	1- 3-1988/93	97.050
» » » »	1- 4-1988/93	96.775
» » » »	1- 5-1988/93	98.325
» » » »	1- 6-1988/93	98.900
» » » »	18- 6-1986/93	96.100
» » » »	1- 7-1988/93	98.650
» » » »	17- 7-1986/93	95.625
» » » »	1- 8-1988/93	98.475
» » » »	19- 8-1986/93	95.325
» » » »	1- 9-1988/93	97.800
» » » »	18- 9-1986/93	95.375
» » » »	1-10-1988/93	97,850
» » » »	20-10-1986/93	96.475
» » » »	1-11-1988/93	98.100
» » » »	18-11-1986/93	96.950
» » » »	19-12-1986/93	96.825
» » » »	1- 1-1989/94	97,775
» » » »	1- 2-1989/94	97,625
» » » »	1- 3-1989/94	97,450
» » » »	15- 3-1989/94	96.750
» » » »	1- 4-1989/94	96.775
» » » »	1-10-1987/94	97,050
» » » »	1- 2-1985/95	98.200
» » » »	1- 3-1985/95	96,475
» » » »	1- 4-1985/95	93,425
» » » »	1- 5-1985/95	93,350
» » » »	1- 6-1985/95	93.225
» » » »	1- 7-1985/95	93.400
» » » »	1- 8-1985/95	94.750
» » » »	1- 9-1985/95	93.725
» » » »	1-10-1985/95	93.800
» » » »	1-11-1985/95	94.225
» » » »	1-12-1985/95	94.875
» » » »	1- 1-1986/96	95.450
» » » »	1- 1-1986/96 II	95.250
» » » »	1- 2-1986/96	97.075
» » » »	1- 3-1986/96	94.700
» » » »	1- 4-1986/96	94.175
» » » »	1- 5-1986/96	93.250
» » » »	1- 6-1986/96	93.525
» » » »	1- 7-1986/96	94.025
» » » »	1- 8-1986/96	93.800
» » » »	1- 9-1986/96	93.300
» » » »	1-10-1986/96	93.425
» » » »	1-11-1986/96	93.200
» » » »	1-12-1986/96	93.375
» » » »	1- 1-1987/97	93.975
» » » »	1- 2-1987/97	93.625
» » » »	18- 2-1987/97	93.325
» » » »	1- 3-1987/97	93.275
» » » »	1- 4-1987/97	93.300
» » » »	1- 5-1987/97	92.725
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	93.625
» » » »	1- 8-1987/97	93.100
» » » »	1- 9-1987/97	96.675

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.725
» » »	12.50%	1- 1-1990	99.975
» » »	9.25%	1- 2-1990	99.500
» » »	12.50%	1- 2-1990	100.300
» » »	9.15%	1- 3-1990	99.300
» » »	10.50%	1- 3-1990	99.375
» » »	12.50%	1- 3-1990	100.075
» » »	10.50%	15- 3-1990	99.300
» » »	9.15%	1- 4-1990	99.150
» » »	10.50%	1- 4-1990	99.225
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.125
» » »	10.50%	15- 4-1990	99.225
» » »	9.15%	1- 5-1990	98.925
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99.675
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99.125
» » »	10.50%	18- 5-1990	99.125
» » »	9.15%	1- 6-1990	98.900
» » »	10.00%	1- 6-1990	99.500
» » »	10.50%	16- 6-1990	99 —
» » »	9.50%	1- 7-1990	98.975
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.175
» » »	11.00%	1- 7-1990	99.050
» » »	9.50%	1- 8-1990	98.850
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.050
» » »	11.00%	1- 8-1990	98.825
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.425
» » »	11.25%	1- 9-1990	98.800
» » »	11.50%	1- 9-1990	98.850
» » »	9.25%	1-10-1990	97.750
» » »	11.50%	1-10-1990	99 —
» » »	11.50%	1-10-1990 B	98.750
» » »	9.25%	1-11-1990	97.700
» » »	9.25%	1-12-1990	97.775
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.350
» » »	11.50%	1-11-1991	96.850
» » »	11.50%	1-12-1991	97.450
» » »	9.25%	1- 1-1992	94.350
» » »	9.25%	1- 2-1992	93.975
» » »	11.00%	1- 2-1992	95.625
» » »	9.15%	1- 3-1992	93.875
» » »	12.50%	1- 3-1992	97.800
» » »	9.15%	1- 4-1992	93.550
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.250
» » »	12.50%	1- 4-1992	97.800
» » »	12.50%	18- 4-1992	97.575
» » »	9.15%	1- 5-1992	93.375
» » »	11.00%	1- 5-1992	95.125
» » »	12.50%	1- 5-1992	97.825
» » »	9.15%	1- 6-1992	97.350
» » »	10.50%	1- 7-1992	95.500
» » »	11.50%	1- 7-1992	95.875
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.675
» » »	12.50%	1- 9-1992	96.400
» » »	12.50%	1-10-1992	97.650
» » »	12.50%	1- 2-1993	97.475
» » »	12.50%	1-11-1993	96.750
» » »	12.50%	17-11-1993	96.850
» » »	12.50%	1- 1-1994	97.050

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	101.150
» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	101.400
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	95.575
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	94.900
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	94.400
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	94.050
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	100.850
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	97.825
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	98.250
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	96.250
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	94.750
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	97.050
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	95.425
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	95.525
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	94.550
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	87.625
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	94.050
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	93.800
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	94.550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21129

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 19 dicembre 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	256
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	909
Gasolio agricoltura	»	350
Petrolio agricoltura	»	339
Gasolio pesca e piccola marina	»	321
Petrolio pesca e piccola marina	»	311

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	880	883	886	889	892
Petrolio (*)	»	728	731	734	737	740
Olio comb.le fluido	L./kg	509	512	515	518	521

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A5917

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1989 concernente: «Approvazione della distinta per il versamento allo sportello del concessionario dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor, delle ritenute alla fonte e delle pene pecuniarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1989).

In ognuno dei modelli di distinta di versamento modelli 1, 2, 3 e 4 allegati al decreto citato in epigrafe, dalla pagina 15 alla pagina 28 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere inseriti i seguenti dati: carta bianca, formato cm 21 × 29, grafica colorata in verde per il modello 1, in marrone per il modello 2, in azzurro per il modello 3 e in rosso per il modello 4.

89A5901

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli dalla serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

(c. m. 411100892990) L. 1.000